

**Codice di Condotta dei Fornitori
di
BORBONESE**

Approvato dal Consiglio di
Amministrazione in data 28/03/2024

CODICE DI CONDOTTA DEI FORNITORI

1. PREMESSA

Borbonese S.p.A. (“**Borbonese**” o la “**Società**”) è uno storico marchio di moda italiano, specializzato in borse, piccola pelletteria e accessori, rinomato per la sua originalità combinata con sofisticate tecniche di lavorazione e materiali preziosi. Fondato a Torino nel 1910, il *brand* si è specializzato dapprima nel settore degli accessori per poi includere anche il “*ready to wear*”.

Reinventing the Italian nonchalant appeal since 1910 è la *mission* che la Società si pone. Lo stile borghese italiano viene trasposto in una nuova era più giovane, contemporanea e ricca di contaminazioni, seppur rimanendo radicata a codici senza tempo, per celebrare una donna indipendente, elegante e cosmopolita.

Il presente codice di condotta dei fornitori (il “**Codice di Condotta dei Fornitori**” o il “**Codice**”) di Borbonese, ispirato ai valori descritti nel modello di organizzazione, gestione e controllo adottato ai sensi del D. Lgs. 231/2001 da Borbonese (il “**Modello 231**”) e nel codice etico della Società (il “**Codice Etico**”), definisce i valori, i principi, gli impegni e le responsabilità etiche e comportamentali a cui tutti i *partner* commerciali di Borbonese devono conformarsi ai fini della prestazione di attività e fornitura di prodotti e/o servizi (i “**Fornitori**”). I Fornitori dovranno assicurare il rispetto di tutte le prescrizioni contenute nel presente Codice anche da parte dei propri subfornitori utilizzati con riferimento alla relazione commerciale con Borbonese (di seguito i “**Subfornitori**”) (i Fornitori e i Subfornitori congiuntamente definiti i “**Destinatari**”).

Il rispetto dei principi e degli standard contenuti all’interno del presente Codice rappresenta condizione necessaria al fine di avviare e/o mantenere una relazione commerciale con Borbonese. Il presente Codice di Condotta dei Fornitori si basa sulle Convenzioni, le Raccomandazioni e i Protocolli dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (*International Labour Organization*, “ILO”), nonché sulla Carta Internazionale dei Diritti dell’Uomo delle Nazioni Unite (ONU).

Lo scopo del Codice di Condotta dei Fornitori è assicurare che tutti i Fornitori e i Subfornitori rispettino i requisiti minimi richiesti dalla Società in termini di conformità alla legge, all’etica e all’integrità aziendale, ai diritti umani, alle regole applicabili in merito alle condizioni di lavoro, alla salute e sicurezza e alle questioni ambientali nell’ambito delle realtà in cui gli stessi operano. In particolare, il presente Codice mira a promuovere condizioni di lavoro eque e una gestione responsabile delle questioni sociali in tutta la catena di fornitura di Borbonese.

Ogni Fornitore si impegna a rispettare, e a far osservare, i principi e le disposizioni contenute nel Codice di Condotta dei Fornitori e a verificarne l’applicazione da parte di tutta la propria filiera, anche con riferimento a tutti i Subfornitori, in relazione ai quali assicura il rispetto dello stesso. La conformità

con il Codice di Condotta dei Fornitori è una condizione necessaria per avviare e mantenere un rapporto commerciale con Borbonese.

1.1. AMBITO DI APPLICAZIONE E DESTINATARI DEL CODICE DI CONDOTTA DEI FORNITORI

Il presente Codice di Condotta dei Fornitori, approvato dal Consiglio di Amministrazione di Borbonese, si rivolge e a tutti coloro che, a qualsiasi titolo, continuativamente o temporaneamente, forniscono prodotti o servizi alla Società.

I Fornitori e i Subfornitori sono tenuti ad osservare le disposizioni del presente Codice per tutta la durata del rapporto con la Società e degli impegni contrattuali con la stessa, assicurando che tutti i propri soggetti apicali, dipendenti, gli amministratori, i componenti degli organi sociali e i collaboratori a qualsiasi titolo (congiuntamente, il “**Personale**”) rispettino le previsioni ivi contenute.

1.2. VALORE CONTRATTUALE DEL CODICE DI CONDOTTA DEI FORNITORI

Il presente Codice costituisce parte integrante del rapporto contrattuale instaurato, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma, anche indirettamente, con Borbonese. L’osservanza delle norme del Codice deve considerarsi parte essenziale degli obblighi del Personale dei Destinatari.

La violazione delle norme del Codice costituisce un inadempimento alle obbligazioni contrattuali, con ogni conseguenza di legge, e, pertanto, ad esclusiva discrezione di Borbonese, potrà comportare conseguenze in ordine alla conservazione o alla risoluzione del rapporto contrattuale, fermo in ogni caso restando il risarcimento dei danni dalla stessa violazione a quest’ultima cagionati, nonché ogni eventuale ulteriore sanzione, effetto o responsabilità previsti dalle leggi applicabili.

2. PRINCIPI E REGOLE DI COMPORTAMENTO

2.1. ETICA ED INTEGRITÀ

2.1.1. Integrità, trasparenza e rispetto delle leggi

Borbonese promuove e rispetta i principi di legalità, lealtà e correttezza. I Destinatari sono tenuti a rispettare tali principi e a operare con massima trasparenza nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento applicabili nel contesto in cui operano, nonché degli impegni assunti con Borbonese. Nel caso in cui le disposizioni del Codice divergessero da quelle di altre leggi, regolamenti applicabili e impegni assunti con Borbonese, i Destinatari sono tenuti a garantire la propria conformità agli

standard più stringenti nel rispetto della legislazione vigente e segnalare a Borbonese tale evenienza utilizzando i contatti di riferimento indicati all'art. 4 che segue.

Borbonese incoraggia i Destinatari ad adottare politiche e implementare procedure volte a garantire il rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili al fine di tutelare l'integrità dell'organizzazione e dell'operato aziendale.

2.1.2. Anticorruzione

Borbonese non tollera la corruzione in alcuna forma. Sollecitare, accettare, offrire, promettere il pagamento di tangenti o effettuare altri pagamenti illeciti, inclusi pagamenti per agevolazioni, è severamente vietato, sia se effettuato direttamente sia tramite terze parti.

È considerato atto corruttivo qualsiasi tipo di pagamento improprio e qualsiasi forma di sollecitazione, offerta, promessa, dazione o accettazione di denaro, di regali o qualsiasi cosa di valore non esiguo (compreso il valore non monetario, ad esempio l'offerta di un tirocinio) come incentivo o ricompensa per fare o ricevere qualcosa di illegale, non etico, improprio, contrario al proprio ufficio, o volto a influenzare il giudizio o il processo decisionale, da parte di o nei confronti di soggetti che ricoprono funzioni pubbliche o appartenenti a enti pubblici, ovvero nei confronti di soggetti privati, nonché nei confronti di soggetti in una posizione in grado di influenzare le decisioni dei predetti.

Un pagamento di qualsiasi valore, anche se di piccola entità, in denaro o in natura, a funzionari o ex funzionari pubblici per effettuare in modo diverso le proprie funzioni tipiche (ad esempio per accelerare il rilascio di permessi, licenze, visti, messaggi di posta o servizi) può rappresentare un atto corruttivo o un tentativo di atto corruttivo.

I Destinatari non devono incorrere nel reato di corruzione in ogni sua forma o svolgere qualsiasi attività (compresi pagamenti illeciti) che possa comportare il coinvolgimento in situazioni di corruzione quando lavorano per, per conto o con Borbonese. Ciò include pagamenti per agevolazioni, la concessione o la ricezione di un trattamento preferenziale che può essere percepito come una tangente per o per conto di Borbonese.

I Destinatari non devono accettare né offrire regali o favori a/o da funzionari pubblici, ex funzionari o entità commerciali per o per conto di Borbonese senza la sua approvazione.

2.1.3. Conflitto di interessi

Borbonese si impegna ad evitare di incorrere in situazioni di conflitto di interessi seguendo regole di equità e imparzialità, pertanto, i Destinatari sono tenuti ad evitare di incorrere in situazioni di conflitto di interessi, reale o potenziale, e a segnalare qualsiasi circostanza che crei, o sembri creare, favoritismi illegittimi, pratiche collusive o scelte determinanti vantaggi illegittimi. Tale categoria

comprende l'interesse, o il legame di qualunque tipologia, da parte di dipendenti di Borbonese, o relativi familiari, con le attività o le operazioni del Destinatario.

2.1.4. Proprietà industriale e intellettuale

Borbonese promuove la tutela della proprietà industriale e intellettuale a tutti i livelli della catena del valore. I Destinatari sono tenuti ad agire nel pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale e intellettuale di Borbonese e di terzi, nonché in conformità alle prescrizioni contenute in leggi, regolamenti e convenzioni poste a tutela di tali diritti.

Le informazioni, le specificazioni tecniche, i disegni, i progetti e gli schizzi che saranno impiegati nella fabbricazione dei prodotti costituiscono *know-how* e segreti industriali di proprietà esclusiva di Borbonese e, per tale ragione, i Destinatari sono chiamati a:

- usarli esclusivamente per la fabbricazione dei prodotti;
- non divulgarli a terzi estranei alla lavorazione dei prodotti;
- adottare tutte le misure necessarie per mantenerli segreti ed evitare che il proprio Personale divulghi i medesimi in qualsiasi modo, assumendosi ogni responsabilità al riguardo;
- cessarne immediatamente l'utilizzazione, e su richiesta di Borbonese restituirne, alla scadenza dell'incarico o nel momento in cui esso, per qualsiasi motivo, cessasse.

I Destinatari sono altresì tenuti ad astenersi dal compiere pratiche commerciali scorrette in violazione delle leggi applicabili in materia di concorrenza leale e *antitrust*.

2.1.5. Riservatezza, confidenzialità e protezione dei dati personali

Borbonese promuove la confidenzialità e la riservatezza delle informazioni nella gestione delle operazioni e nelle attività d'impresa. I Destinatari sono tenuti a salvaguardare e fare un uso appropriato delle informazioni trasmesse da Borbonese e a non utilizzare tali informazioni al di fuori dell'espletamento degli incarichi affidati. In particolare, i Destinatari sono tenuti a richiedere l'autorizzazione di Borbonese prima di condividere con terzi qualsiasi informazione confidenziale relativa a quest'ultimo.

Borbonese incoraggia i Destinatari a richiedere chiarimenti nei casi di incerta interpretazione circa la natura confidenziale delle informazioni.

Per Borbonese è essenziale ed imprescindibile il rispetto dei dati personali. I Destinatari sono tenuti, nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività, in particolare con riferimento alle operazioni che comportano il trattamento di dati personali per conto della stessa Borbonese, al rispetto della normativa applicabile in materia di trattamento di dati personali, ivi incluso il Regolamento (UE) n. 2016/679 (il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati personali, cd. "GDPR"), il D. Lgs.

196/2003 e ogni ulteriore disposizione di legge o provvedimento in materia emanati dalle autorità competenti.

2.1.6. Antiriciclaggio

Borbonese adotta tutte le misure necessarie a prevenire fenomeni di riciclaggio, autoriciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e finanziamento di attività criminose.

I Destinatari sono tenuti ad evitare di intraprendere o mantenere rapporti commerciali o finanziari nei casi in cui vi sia il ragionevole dubbio che le controparti possano mettere in atto condotte configuranti reato di riciclaggio.

Borbonese incoraggia i Destinatari ad adottare misure per regolare la gestione dei flussi finanziari, vietando ogni irregolarità che, secondo la normale diligenza professionale, diano adito a sospetti sulla provenienza del denaro ricevuto.

2.2. DIRITTI UMANI

Tra i principi fondamentali di Borbonese vi è il rispetto dei diritti umani. I Destinatari sono tenuti a rispettare i diritti umani, il principio di inclusione e i diritti dei lavoratori, come previsti dall'ILO e dalla Carta Internazionale dei Diritti dell'Uomo delle Nazioni Unite, nell'ambito delle proprie attività e operazioni, riconoscendo senza alcuna distinzione la libertà e l'eguaglianza in dignità e diritti degli esseri umani.

Allo scopo di promuovere la diffusione di una cultura aziendale improntata alla legalità, all'etica del lavoro e alla tutela dei diritti umani del Personale, Borbonese incoraggia i Destinatari ad adottare e promuovere meccanismi e strumenti interni che garantiscano al loro Personale la possibilità di riportare violazioni reali o sospette dei diritti umani. Nell'implementazione di tali strumenti, si consiglia di prevedere meccanismi di tutela per i lavoratori che segnalano una presunta o accertata violazione in buona fede.

2.2.1. Lavoro minorile, lavoratori giovani, apprendisti e tirocinanti

I Destinatari non devono assumere persone che non abbiano raggiunto l'età minima per l'ammissione al lavoro prevista dalle leggi del paese di riferimento. A tale scopo, i Destinatari sono tenuti ad adottare un sistema di gestione e controllo che consenta di verificare l'età di ciascun dipendente esaminando la documentazione di identificazione personale legalmente riconosciuta.

Il tipo di lavoro, le mansioni e le condizioni lavorative dei dipendenti di età inferiore a 18 anni devono essere conformi alla legge e, come condizione vincolante, non devono rappresentare un pericolo per la salute e la sicurezza fisica, mentale, morale e sociale degli stessi. Il lavoro richiesto ai

dipendenti minorenni non deve impedire loro di frequentare la scuola d'obbligo e, in ogni caso, non può prevedere lo svolgimento di lavori in orario notturno.

I programmi di apprendistato / tirocinio non devono essere utilizzati per evitare il pagamento - totale o parziale - di stipendi e benefit previsti dalla legge.

2.2.2. Regolarità ed idoneità tecnico-professionale del Personale

I Destinatari si avvalgono esclusivamente di Personale idoneo tecnicamente, adeguatamente formato ed in regola con i permessi (anche di soggiorno) e le disposizioni di legge applicabili, assunto con contratto di lavoro subordinato, ovvero impiegato in virtù di diverso regolare contratto, nel pieno rispetto delle disposizioni di legge o di contratto, nonché, ove applicabile, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro pertinente e coerente all'attività in concreto svolta.

2.2.3. Lavoro forzato, obbligatorio, manodopera a contratto, schiavitù moderna, tratta e prigionia

È vietata qualunque forma di lavoro forzato, obbligatorio, lavoro prestato sotto il vincolo della restituzione di un debito, servitù e tratta degli esseri umani, di schiavitù moderna, così come in condizioni di coercizione psicologica e/o fisica.

I Destinatari non possono obbligare il proprio Personale a svolgere lavoro straordinario ovvero a prestare la propria opera per ore di straordinario eccedenti i limiti consentiti dalla legge. Il Personale deve essere in possesso di regolare documentazione d'identità personale, deve avere libertà di movimento, essere presente regolarmente nel territorio in cui lavora e deve avere la facoltà e libertà di risolvere il rapporto di lavoro (pur nel rispetto dei termini di preavviso previsti dalla legge).

2.2.4. Orari di lavoro

L'orario di lavoro, ordinario e straordinario, deve rispettare i requisiti di legge e i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, ove applicabili.

L'orario lavorativo regolare e quello straordinario non deve eccedere i limiti previsti dalle leggi applicabili. In situazioni operative caratterizzate da particolari carichi di lavoro, sono consentite eccezioni a tali limiti.

In base alle previsioni contenute nelle normative applicabili, i Destinatari sono tenuti a mantenere traccia delle presenze, che dovrà essere quanto più possibile informatizzato e non modificabile, che consenta di tracciare in modo trasparente e verificabile da parte del Personale le ore effettivamente lavorate.

Il Personale ha diritto ad almeno un giorno libero a settimana. Sono consentite eccezioni soltanto in caso di picchi stagionali di lavoro, qualora ciò sia conforme alla legge.

Il lavoro straordinario deve essere svolto volontariamente e non può essere imposto né richiesto con cadenza regolare. I Fornitori devono retribuire il Personale per le ore di straordinario svolte in base

alle percentuali di maggiorazione previste dalla legge; in presenza di leggi meno restrittive, i Destinatari sono incoraggiati a retribuire le ore di lavoro straordinario a una tariffa maggiore rispetto alla tariffa oraria ordinaria.

2.2.5. Retribuzione e adempimenti previdenziali

Tutto il Personale (dipendenti assunti, in prova, collaboratori, ecc.) riceve almeno il salario minimo previsto dalle normative applicabili ovvero, se e nella misura applicabile, dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento (ove questo garantisca un miglior salario minimo), anche nel rispetto dell'ILO.

I Destinatari devono calcolare accuratamente il salario dei lavoratori e l'eventuale retribuzione straordinaria e pagarlo tempestivamente in conformità alle normative locali e, ove applicabile, al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, mantenendone adeguata evidenza.

I contributi previdenziali sono liquidati agli enti competenti, tempestivamente e conformemente alle normative applicabili.

Ai lavoratori deve essere garantita e pagata l'eventuale assenza per motivi legalmente riconosciuti, ivi includendo le ferie, i congedi parentali e assenze per malattia.

2.2.6. Libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva

I Destinatari sono tenuti a rispettare il diritto del proprio Personale di partecipare e organizzare volontariamente sindacati, senza timore di essere discriminati, intimiditi o di subire ritorsioni.

Ai Destinatari è richiesto, inoltre, di impegnarsi a mantenere un dialogo aperto e costruttivo con i rappresentanti di sindacati riconosciuti secondo le normative vigenti in materia, negoziando in modo equo, corretto e rispettoso del ruolo delle organizzazioni sindacali.

2.2.7. Non-discriminazione, diversità e pari opportunità

I Destinatari sono tenuti a non operare forme di discriminazione sul luogo di lavoro, garantendo pari opportunità e pari trattamento a tutto il proprio Personale, indipendentemente dalla razza, nazionalità, lingua, età, sesso, genere, identità di genere, orientamento sessuale, etnia/ cultura, religione, condizione fisica e disabilità, condizione economica, opinione politica o sindacale.

2.2.8. Dignità dei lavoratori e provvedimenti disciplinari

Tutto il Personale deve essere trattato con dignità e rispetto e in nessun caso deve essere oggetto di abusi verbali, fisici o psicologici, coercizione, pressioni o minacce, punizioni corporali o qualunque

altra forma di molestia, psicologica o fisica, durante la selezione, nonché nel corso e per tutta la durata del rapporto di lavoro.

I Destinatari non devono consentire l'adozione di provvedimenti disciplinari e/o la comminazione di sanzioni per motivi disciplinari che siano illegali o eccessivi. Qualunque decurtazione dallo stipendio deve essere definita e motivata per iscritto.

2.3. AMBIENTI DI LAVORO, SALUTE E SICUREZZA

2.3.1. Ambienti di lavoro

I Destinatari devono assicurare che gli edifici e i locali dove viene svolta l'attività lavorativa siano adeguati a ospitare le attività in concreto svolte, siano conformi alle normative applicabili al tipo di destinazione d'uso e siano conformi alle normative edilizie applicabili.

I Destinatari garantiscono che l'ambiente di lavoro sia salubre, garantendone tra l'altro l'adeguata ventilazione, igiene, pulizia, illuminazione, temperatura e l'appropriatezza dei servizi, provvedendo regolarmente alla misurazione e al controllo di tali aspetti.

I Destinatari devono assicurare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, che:

- i locali utilizzati siano conformi, per dimensioni, caratteristiche e condizioni, alle normative applicabili;
- i cablaggi, le scatole di derivazione elettrica e le apparecchiature elettriche siano propriamente contrassegnati e mantenuti in buone condizioni;
- i contenitori di sostanze chimiche siano adeguatamente etichettati e conservati;
- le schede tecniche di sicurezza dei materiali siano disponibili in lingua locale e le istruzioni per l'uso ivi riportate siano osservate;
- ogni macchinario sia provvisto di documenti di manutenzione, sia regolarmente sottoposto a ispezione e revisione e provvisto di istruzioni di sicurezza in lingua locale;
- le sostanze chimiche siano utilizzate in locali siano conservate in maniera appropriata, adottando tutti i possibili accorgimenti per evitare rilasci di sostanze chimiche.

2.3.2. Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

I Destinatari sono tenuti ad offrire al Personale un ambiente di lavoro conforme agli standard e ai livelli previsti dalle leggi in materia di salute e sicurezza sul lavoro e, a tale scopo, devono proattivamente dotarsi di tutte le misure necessarie per impedire incidenti ed infortuni, devono fornire

appropriate informazioni sulla sicurezza, tenere corsi di formazione e prevenzione ed elaborare adeguati sistemi di rilevazione, valutazione e mitigazione di ogni rischio e situazione di pericolo.

I Destinatari sono tenuti a osservare tutte le leggi applicabili in materia di salute e sicurezza in ambito lavorativo, e a tale scopo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono tenuti a:

- adempiere a tutti gli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria;
- dotarsi degli strumenti di prevenzione e risposta alle emergenze, di sicurezza degli edifici e impianti antincendio, delle dotazioni di primo soccorso, dei dispositivi di protezione personale (anche in fase di stoccaggio e gestione di sostanze chimiche e materiali pericolosi),
- garantire la sicurezza delle attrezzature e degli impianti elettrici;
- assicurare una gestione sicura e tempestiva in situazioni di emergenza, mediante la definizione di procedure di evacuazione, esercitazioni di emergenza da svolgere periodicamente, la consegna al Personale di adeguati materiali per il primo soccorso, adeguati dispositivi per il rilevamento e la lotta antincendio e idonee strutture di uscita di sicurezza;
- formare regolarmente i lavoratori sui piani di emergenza, sulla capacità di risposta all'emergenza e sull'assistenza medica di primo soccorso.

Il Personale è, inoltre, tenuto a riferire ai superiori casi di infortuni o incidenti sul lavoro, nonché di casi di quasi-infortuni, senza timore di conseguenze negative o di ritorsioni.

I Destinatari devono adottare e implementare procedure documentate per l'identificazione e la valutazione dei rischi sul posto di lavoro. I piani di emergenza e le procedure di risposta al rischio devono essere definite in accordo alla valutazione dei rischi.

Devono essere altresì designate le figure responsabili per la gestione delle questioni afferenti alla salute e sicurezza sul lavoro, allo scopo di garantire un ambiente di lavoro salubre e sicuro per tutto il Personale. Tutto il Personale deve essere sensibilizzato e reso consapevole delle problematiche inerenti alla salute e sicurezza attraverso formazione regolare e le attività di addestramento.

I Destinatari devono fornire ai lavoratori dispositivi di protezione individuale come richiesto dalle normative e dagli standard applicabili, senza alcun costo per il lavoratore.

Ogni lavoratore deve utilizzare tali dispositivi durante l'orario di lavoro ed essere, ove necessario, sanzionato a livello disciplinare laddove non ottemperi alle regole previste in materia antinfortunistica.

2.3.3. Sicurezza e qualità dei prodotti e delle materie prime utilizzate

I Destinatari sono tenuti a osservare tutte le normative sulla sicurezza applicabili in relazione ai prodotti, alle materie prime utilizzate e ai servizi forniti e ad eventuali requisiti di sicurezza e *performance* stabiliti contrattualmente, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, eventuali

capitolati tecnici di Borbonese riguardanti le sostanze chimiche, e i requisiti di sicurezza fisico-meccanica di specifici prodotti.

Allo scopo di fornire prodotti e/o servizi che soddisfino costantemente le esigenze di Borbonese, che offrano le prestazioni garantite e che siano idonei allo scopo per il quale sono stati creati, i Destinatari devono soddisfare, oltre a quanto richiesto da Borbonese, le normative applicabili, gli standard di settore generalmente accettati o eventuali requisiti di qualità convenuti contrattualmente. A tal proposito, Borbonese richiede contrattualmente ai propri Fornitori e Subfornitori di operare nel rispetto assoluto delle più restrittive legislazioni internazionali applicabili in materia di sostanze chimiche pericolose/potenzialmente pericolose e di *performance*, tra cui ad esempio il Regolamento (UE) n. 2006/1907 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (Regolamento "REACH"). Per tale motivo, i Destinatari devono soddisfare i requisiti richiesti dalla legge in materia di sostanze pericolose o potenzialmente pericolose e dotarsi delle autorizzazioni necessarie ad operare.

In particolar modo, i Destinatari sono tenuti a proibire l'uso per le attività aziendali delle sostanze vietate dalle disposizioni applicabili e registrare le sostanze utilizzate in appositi registri, quando e come previsto dalle leggi; tali registri dovranno essere trasmessi su richiesta a Borbonese, congiuntamente alla relativa documentazione ed eventuali certificazioni ottenute in materia.

I Destinatari sono tenuti ad astenersi dal commercializzare di materiali e prodotti che possano ledere la salute e la sicurezza dei consumatori e di coloro che possano entrare in contatto con tali prodotti lungo la catena di produzione.

Borbonese si riserva il diritto di effettuare prove e test chimici sui materiali, prodotti in fase di lavorazione e prodotti finiti.

2.4. SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE E SOSTENIBILITÀ

2.4.1. Sostenibilità, rispetto dell'ambiente e del benessere animale

Per Borbonese la sostenibilità rappresenta un'assunzione di responsabilità e un impegno nei confronti dei portatori di interesse, a beneficio delle persone e dell'ambiente, con la finalità di rendere le attività aziendali uno strumento concreto per avere un impatto positivo sulla società. Per tale ragione, a partire dal 2020, Borbonese ha avviato un percorso orientato alla realizzazione e al consolidamento di un sistema aziendale integrato improntato alla sostenibilità, idoneo a gestire l'intera organizzazione per prevenire i rischi, garantire solidità e assicurare crescita duratura, in un contesto di collaborazione con tutti gli *stakeholder*.

Negli anni, Borbonese sta continuando ad impegnarsi nello sviluppo di politiche aziendali volte a creare un sistema dove qualità, ricerca e innovazione, socialità, ambiente, legalità e inclusività, diventano fondamentali per la crescita sostenibile e duratura dell'impresa.

Borbonese si attende che, coerentemente con le pratiche e le *policy* interne, e con il proprio impegno nell'ambito della sostenibilità, anche i suoi Fornitori e Subfornitori si impegnino in un'ottica di

sostenibilità, a ridurre al minimo l'impatto ambientale dei prodotti e dei processi produttivi, e a rispettare gli ecosistemi e la biodiversità, prestando attenzione alla conservazione del suolo e alla gestione del territorio circostante.

I Destinatari sono in ogni caso tenuti ad adempiere a tutte le leggi e normative sull'ambiente applicabili, ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le leggi in materia di gestione dei rifiuti, utilizzo e smaltimento delle acque reflue, emissioni aeree e inquinamento acustico.

I Destinatari altresì sono tenuti ad ottenere i permessi necessari per condurre le proprie attività nel rispetto dell'ambiente circostante e a sviluppare procedure volte a controllare e a ridurre progressivamente l'inquinamento, gli scarti, le acque reflue e le emissioni gassose, l'utilizzo di acqua, energia e sostanze chimiche e la produzione di rifiuti pericolosi e non.

Borbonese richiede ai Fornitori di migliorare continuamente le proprie politiche di sostenibilità ambientale, seguire i requisiti ed i progetti richiesti da Borbonese, comunicare tali requisiti ai propri Subfornitori e monitorarne il rispetto.

I Fornitori sono tenuti a rispettare tutte le leggi e le normative applicabili sulla salute ed il benessere animale e a garantire il benessere degli animali, in relazione, ad esempio, al loro allevamento, trattamento, trasporto, caccia e macellazione. I Fornitori sono inoltre tenuti a proteggere le popolazioni di specie di animali selvatici, a garantire la legalità della provenienza dei materiali di origine animale.

Borbonese incoraggia i Fornitori a migliorare e monitorare costantemente il benessere animale e a promuovere lungo tutta la loro filiera la conformità ai più avanzati e recenti standard scientifici e alle best practice relative al benessere animale.

2.4.2. Gestione dei rifiuti

I Destinatari sono tenuti a rispettare le leggi e le normative vigenti in materia di gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, assicurandosi del loro corretto trattamento, conservazione, trasporto e smaltimento. In particolare, i Destinatari sono tenuti a richiedere, verificare ed essere in possesso delle informazioni relative al trattamento, trasporto e destinazione dei rifiuti generati in tutte le fasi del processo produttivo. Ogni rifiuto e, in particolare, i rifiuti pericolosi devono essere manipolati e smaltiti in modo responsabile e conformemente alle più stringenti normative e regolamenti.

I Destinatari devono avere gli opportuni permessi ambientali e licenze per le attività svolte, fermo in ogni caso il loro impegno nella prevenzione dell'inquinamento del suolo, dell'acqua o dell'aria e devono essere accompagnati dall'implementazione delle procedure applicabili.

I Destinatari devono documentare una completa identificazione dei rifiuti pericolosi per ogni flusso di generazione di rifiuti, e mantenere adeguata documentazione che identifichi la destinazione finale dei rifiuti pericolosi, definendo modalità appropriate di smaltimento, riciclo o trattamento di rifiuti

pericolosi.

2.5. TRASPARENZA NELLA CATENA DI FORNITURA

2.5.1. Produzione di merce a marchio Borbonese

I Destinatari devono comunicare accuratamente i dati di produzione e ogni possibile sovrapproduzione relative a prodotti a marchio Borbonese o altri marchi di titolarità di Borbonese. La vendita di prodotti Borbonese è consentita solo a Borbonese e, ove espressamente indicato, a società del gruppo cui appartiene quest'ultima. In caso di sovrapproduzione, i Destinatari sono tenuti a distruggere la quantità eccedenti gli ordini di produzione, salvo che siano fornite diverse istruzioni da Borbonese.

Se viene richiesto di distruggere la sovrapproduzione, il Fornitore deve distruggere tutti i prodotti eccedenti l'ordine e ottenere una certificazione delle quantità distrutte da una terza parte indipendente, precedentemente approvata da Borbonese. Borbonese richiede che tutti propri Fornitori rispettino il presente Codice di Condotta dei Fornitori e siano trasparenti nelle informazioni che forniscono in merito alle proprie attività.

2.5.2. Subforniture

I Fornitori non possono ricorrere a Subfornitori in alcuna fase del processo produttivo, senza il consenso scritto da parte di Borbonese, e senza che il Subfornitore abbia preventivamente completato la procedura di accreditamento prevista per i Fornitori della Società.

I Fornitori devono in ogni caso garantire che ogni Subfornitore rispetti il presente Codice e che ne firmi una copia per accettazione. I Fornitori resteranno comunque responsabili, nei confronti di Borbonese, dell'operato dei Subfornitori dagli stessi selezionati.

3. MONITORAGGIO E IMPLEMENTAZIONE

3.1. MONITORAGGIO SUL RISPETTO DEL CODICE

La Società verifica il rispetto del Codice di Condotta dei Fornitori, anche grazie alle verifiche condotte dall'Organismo di Vigilanza nominato ai sensi del D. Lgs. 231/2001. A tale Organismo di Vigilanza, oltre alle specifiche funzioni indicate nel Modello 231, è attribuito il compito di verificare il rispetto del Codice di Condotta dei Fornitori, di ricevere e analizzare le eventuali segnalazioni di violazioni del Codice e di segnalare al Consiglio di Amministrazione l'opportunità di procedere ad aggiornamenti

dello stesso.

3.2. ACCREDITAMENTO - AUDIT

Ai fini dell'instaurazione del rapporto contrattuale con Borbonese, il Destinatario sarà soggetto ad un processo di accreditamento preventivo, in conformità alle procedure aziendali adottate dalla stessa Borbonese, volte a verificare, tra l'altro, la solidità e l'affidabilità del Destinatario, in esito alle quali quest'ultimo potrà essere inserito nell'albo dei fornitori di Borbonese.

Borbonese si riserva il diritto di condurre, prima dell'instaurazione del rapporto contrattuale e in seguito periodicamente, anche tramite enti esterni, verifiche e *audit* nei confronti dei Fornitori e ai relativi Subfornitori, in qualsiasi momento e anche in assenza di preventivo avviso, anche presso le loro sedi, gli stabilimenti, i laboratori, i magazzini e/o altri luoghi in cui vengono effettuate le lavorazioni, allo scopo di verificare, tra l'altro, i requisiti, l'osservanza degli obblighi previsti a loro carico, il rispetto del presente Codice, nonché di verificare le condizioni e gli ambienti di lavoro del personale, le lavorazioni e/o i materiali impiegati per l'esecuzione della fornitura.

In caso di *audit*, i Destinatari si impegnano a condividere in maniera trasparente e collaborativa con Borbonese, e con i suoi incaricati e/o *auditor*, tutte le informazioni e i documenti necessari ai fini dell'*assessment*. I Destinatari devono altresì consentire a rappresentanti di Borbonese e/o *auditor* indipendenti nominati da Borbonese l'accesso illimitato ai locali, alle fabbriche, agli uffici, agli impianti, alle attrezzature, ai documenti, alle scritture contabili, alle registrazioni, relativamente anche a ogni eventuale Subfornitore, in ogni caso nel rispetto delle normative applicabili (tra cui la normativa in materia di trattamento di dati personali e la normativa antinfortunistica), in modo tale da controllare i prodotti, la conformità del Destinatario a tutte le previsioni contrattuali, ivi includendo il Codice di Condotta dei Fornitori, e i requisiti di prodotto e il possesso dei requisiti di accreditamento. I Destinatari devono garantire l'eventuale assistenza a loro richiesta per consentire agli *auditor* di condurre le ispezioni e le verifiche necessarie.

Borbonese si riserva la facoltà di condividere con i Fornitori gli esiti di tali *audit*.

In caso di non conformità riscontrate in sede di *audit*, il Destinatario interessato si impegna a formalizzare e implementare azioni correttive volte a porre rimedio a tali non conformità entro le tempistiche richieste dalla Società. Borbonese si impegna a supportare il Fornitore o il Subfornitore, in ottica di miglioramento continuo, nella stesura e implementazione delle azioni correttive.

Fermo restando quando previsto dall'art. 3.3 che segue, Borbonese si riserva il diritto di interrompere e quindi risolvere ogni rapporto con i Fornitori con i Subfornitori in caso di mancato rispetto del

presente Codice, così come in caso di mancata attuazione delle azioni correttive volte a superare le non conformità riscontrate.

3.3. VIOLAZIONI

L'osservanza del presente Codice di Condotta dei Fornitori deve considerarsi vincolante per i Destinatari al pari delle ulteriori obbligazioni contrattuali dagli stessi assunte, direttamente o indirettamente, con Borbonese.

Eventuali violazioni del Codice di Condotta dei Fornitori costituiscono, pertanto, un inadempimento contrattuale con tutte le conseguenze previste in conformità alla normativa vigente, e potranno determinare l'applicazione di penali o, nel caso di grave inadempimento, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora dagli stessi derivino danni alla Società, anche indipendentemente dalla risoluzione del rapporto contrattuale.

4. SEGNALAZIONI

Ogni violazione o sospetto di violazione del Codice di Condotta dei Fornitori, del Modello 231, o del Codice Etico, potrà essere segnalata per iscritto attraverso i canali definiti nell'ambito del Modello 231 di Borbonese, ossia:

- A. **all'Organismo di Vigilanza** nominato ai sensi del D. Lgs. 231/2001 dalla Società, all'indirizzo e-mail odv@borbonese.com. L'Organismo di Vigilanza agisce in modo da garantire gli autori delle segnalazioni contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione o qualsivoglia conseguenza derivante dalle stesse, nel rispetto della riservatezza dell'identità del segnalante, fatta salva la buona fede e gli obblighi di legge; *oppure*
- B. per mezzo del **canale *whistleblowing***, disponibile sul sito <https://digitalroom.bdo.it/borbonese/home.aspx>, attivato dalla Società in conformità agli obblighi previsti dal D. Lgs. 24/2023 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Maggiori dettagli in merito alle modalità di funzionamento della piattaforma, al processo e alle modalità di gestione delle segnalazioni e dei trattamenti di dati personali sono disponibili sul sito istituzionale <https://www.borbonese.com/pages/sostenibilita>, nell'area del sito "*Whistleblowing*". La piattaforma garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante e delle informazioni contenute nella segnalazione, nel rispetto della normativa vigente applicabile in materia di

protezione dei dati personali e di tutela del segnalante, dando al segnalante la possibilità di inviare la segnalazione anche in forma anonima.

I Destinatari possono altresì segnalare o inviare suggerimenti o proposte di modifica, laddove necessarie in virtù dell'entrata in vigore o della modifica di normative applicabili o qualora tali revisioni siano opportune per l'adempimento degli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale instaurato con la Società.

5. ENTRATA IN VIGORE E MODALITA' DI MODIFICA

Il presente Codice di Condotta dei Fornitori entra in vigore a partire dalla data della sua adozione da parte del Consiglio di Amministrazione di Borbonese.

Per garantire la costante adeguatezza ed efficacia del presente Codice, Borbonese si riserva la possibilità di rivederne i contenuti e le modalità di applicazione in base a eventuali sviluppi normativi, alle buone pratiche, nonché in virtù di suggerimenti forniti dagli stessi Destinatari o da eventuali stakeholders.

MODULO DI ACCETTAZIONE

Firmando questo modulo il destinatario conferma di:

- aver ricevuto, letto e compreso le disposizioni del Codice;
- impegnarsi al rispetto del Codice e delle leggi e regolamenti applicabili a livello locale, regionale e nazionale relativi all'ubicazione delle proprie operazioni;
- informare con tutti i mezzi necessari i propri dipendenti, fornitori, collaboratori esterni e ulteriori soggetti, facenti parte della catena di fornitura per Borbonese dei contenuti del presente Codice, e assicurare che anch'essi ne rispettino le disposizioni;
- impegnarsi ad accogliere ed attuare gradualmente gli incoraggiamenti segnalati nel Codice, in un'ottica di miglioramento continuo e sviluppo sostenibile delle attività di business;
- accettare le modalità di monitoraggio segnalate all'interno della sezione tre (3) del documento;
- impegnarsi, in caso di non conformità, a implementare le azioni necessarie all'adeguamento delle proprie attività e operazioni, come segnalato nella sezione tre (3) del documento;
- impegnarsi a riportare a Borbonese ogni caso, presunto o accertato, di violazione del presente Codice utilizzando i contatti di riferimento indicati nella sezione quattro (4) del documento.

RUOLO DELLA SOCIETÀ (barrare)

- FORNITORE SERVIZIO
- FORNITORE PRODOTTO FINITO
- FORNITORE MATERIA PRIMA
- SUBAPPALTATORE
- ALTRO (specificare)

Ragione o denominazione sociale : _____

Nome, Cognome e carica del legale rappresentante : _____

Firma del legale rappresentante: _____

Data (giorno/mese/anno): __ / __ / ____